



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 46 del 22-12-2023

**OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024 -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Coghetto Gianluca	P	Jelmini Enrico	P
Sartorio Silvia	P	Aries Alessandra	P
Del Torchio Riccardo	P	Gervasini Emanuela	P
Bonati Michele	P	Tombolato Anton	P
Pianese Francesca	P	Brunella Fausto Emilio	P
Bellorini Enrica	P	Maffeis Lidia	P
Binda Davide	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Il SINDACO Coghetto Gianluca assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa il Segretario Comunale Ricci Giorgio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consigliere Del Torchio risulta partecipante in streaming per motivi cautelativi legati al suo stato di salute.

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti:

- l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis.....*";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";

Evidenziato che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'esenzione a decorrere dall'anno d'imposta 2022 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce");
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Dato atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale di Besozzo sono esenti dalla IMU in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 della L. n. 984 del 27/12/1977 (circolare del Mef n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/6/1993), ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n.160/2016 lettera d);

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Rilevato che l'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha previsto a partire dall'anno 2021, la riduzione del 50% *per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano*

titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia; per l'anno 2022 la riduzione era pari al 37,5% dell'IMU, come stabilito dalla Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022);

Preso atto che l'art.1, commi 81 e 82, della Legge 197/2022, ha stabilito l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali i proprietari abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria o nel caso sia iniziata azione giudiziaria penale;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019 e in particolare l'assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756 della Legge 160/2019 impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 07.07.2023;

0.

- il comma 767 della Legge 160/2019, che indica le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU, è stato modificato, prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquota Base	Aliquota massima	Aliquota minima	Tipo di immobile
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Verificato che l'obbligo di utilizzo del prospetto delle aliquote IMU è stato prorogato con l'art. 6 ter del D.L. 132/2023 e dovrà essere allegato al bilancio di previsione a partire dall'anno di imposta 2025 non sussistono ulteriori vincoli per il Comune per l'anno di imposta 2024;

Ritenuto opportuno determinare le aliquote IMU come di seguito indicato:

Riferimento normativo Art. 1 L.160/2019	Fattispecie		aliquote
commi 748 e 749	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze		6,00 %
comma 750	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993		0,00 %
comma 751	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		0,00 %
commi 744 e 753	immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ad eccezione della categoria D/10		9,60 %
comma 754	Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753	Altri fabbricati	10,60 %
		immobili classificati nei gruppi catastali A10 - C1 - C3	9,60 %
		Aree fabbricabili	10,60 %
comma 758	Terreni agricoli (ricadenti in Aree Montane)		0,00 %

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), disciplinata dalla L. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18, del 28.09.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Testo Unico Enti Locali - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale;

Relaziona il Consigliere Bonati sulla scorta della proposta agli atti.

Con la seguente votazione, resa in forma palese:

- consiglieri presenti n. 13
- consiglieri votanti n. 13
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 4 (Gervasini, Tombolato, Brunella, Maffeis)
- astenuti n. 0

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di determinare, per l'anno 2024, le seguenti aliquote IMU:

Fattispecie	aliquote
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	6,00 ‰
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993	0,00 ‰
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 ‰
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" ad eccezione della categoria D/10	9,60 ‰
Altri fabbricati - Immobili diversi dall'abitazione principale classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della cat.A10) e nel gruppo catastale C (con esclusione delle categorie C1 e C3)	10,60 ‰
immobili classificati nei gruppi catastali A10 – C1 – C3	9,60 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰
Terreni agricoli (ricadenti in Aree Montane)	0,00 ‰

Di dare atto che il comma 749 dell'art. 1 della L.160/2019 fissa in euro 200,00 la detrazione, da applicare fino a concorrenza del suo ammontare, all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché per gli alloggi regolarmente

assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;

Di dare atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale di Besozzo sono esenti dalla IMU in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 della L. n. 984 del 27/12/1977 (circolare del Mef n. 9 del 14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/6/1993), ai sensi dell'art. 1, comma 758, della L. n.160/2016 lettera d);

Di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Di provvedere all'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Besozzo e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

Vista l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva, separata votazione, espressa in forma palese, che ha dato le seguenti risultanze:

- consiglieri presenti n. 13
- consiglieri votanti n. 13
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 4 (Gervasini, Tombolato, Brunella, Maffeis)
- astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Coghetto Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricci Giorgio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate